



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, CREMAZIONE - AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 09.06.2009  
Modificato con DCC n. 98 del 13.12.2011  
Modificato con DCC n. 46 del 23.07.2013  
Modificato con DCC n. 53 del 13.10.2015

In vigore dal 31 ottobre 2015

## **Allegato A**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, CREMAZIONE, AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### CAPO I

##### Art.1

##### (Oggetto)

Le norme del presente Regolamento disciplinano in ambito comunale, in base alla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed ai principi contenuti nello Statuto del Comune di Genova, i servizi di polizia mortuaria e cimiteriali, la cremazione, l'affido e la dispersione delle ceneri, l'utilizzo e conservazione delle aree cimiteriali e la decorazione delle sepolture.

#### CAPO II

##### Art. 2

##### (Operazioni preliminari)

Ogni salma dovrà essere deposta nel feretro decentemente vestita o avviluppata.

Alla lavatura ed alla vestizione delle salme potrà essere provveduto dalla Impresa di Onoranze Funebri prescelta dalla famiglia.

##### Art.3

##### (Identificazione della salma)

Per l'identificazione della salma sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il numero del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile territorialmente competente, il numero di tale Ufficio e le altre prescrizioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

##### Art.4

##### (Disposizione sui feretri)

I feretri, oltre che corrispondere alla prescrizioni statuite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90, dovranno essere costruiti in modo da presentare sufficiente solidità e impermeabilità..

L'osservanza delle condizioni richieste, non constatata presso i luoghi di produzione o di deposito dei feretri dal competente personale dell'Azienda Sanitaria Locale con segnatura del materiale esaminato risultato conforme alla normativa vigente, sarà accertata dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o da personale allo scopo delegato, al momento della partenza del feretro.

##### Art.5

##### (Cenni al trasporto funebre)

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune potrà essere eseguito dalle Imprese di Onoranze Funebri regolarmente autorizzate.

Fatta salva la competenza dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di Polizia Mortuaria, ivi compresa la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre di cui all'art.16 del D.P.R. 285/90, nonché gli specifici compiti in tale ambito in caso di cadaveri portatori di radioattività (art.18), di prodotti abortivi e feti (art.7), di salme dirette all'estero (artt.27-29), i restanti atti di verifica della regolarità dei feretri al momento dell'incassamento sono effettuati dal personale dell'Azienda Sanitaria Locale o dai soggetti da essa delegati.

#### Art.6

##### (Particolari casi di trasporto funebre)

In casi eccezionali, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art.7

##### (Ingresso salma proveniente da altro comune)

La salma che giunge nel Comune potrà essere direttamente trasportata nel luogo di culto per il rito religioso o per la cerimonia laica, previo avviso alla Direzione competente, per la predisposizione dei servizi necessari.

La procedura di cui al comma 1 dovrà essere seguita anche nel caso in cui la salma venga direttamente trasferita in un cimitero cittadino.

## CAPO III

### Art.8

#### (Classificazione dei Cimiteri)

Nel Comune di Genova esistono due tipi di Cimiteri:

- 1) Cimiteri in piena funzione classificati di prima e seconda categoria;
- 2) Cimiteri radiati

Sono classificati di prima categoria:

il cimitero Monumentale di Staglieno

e i seguenti cimiteri:

Angeli (Sampierdarena)

Biacca (Bolzaneto)

Castagna (Sampierdarena)

Cesino (Pontedecimo)

Coronata (Cornigliano)

Leira (Voltri)

Molassana Nuovo (Molassana)

Nervi n.3 (Nervi)

Palmaro (Prà)

Pini Storti (Sestri)

S.Ilario (Nervi)

S.Martino (Pegli)

S.Siro di Struppa (Struppa)

Torbella (Rivarolo)

I seguenti cimiteri sono classificati di seconda categoria:

Apparizione (Centro)

Bavari (Struppa)

Borzoli (Sestri)

Crevari (Voltri)

Fegino (Rivarolo)

Fiorino (Voltri)

Montesignano (Molassana)

Nervi n.2 (Nervi)

Pino Soprano (Molassana)

S.Biagio (Pontedecimo)

S.Carlo (Pegli)

S.Cosimo (Struppa)

S.Desiderio (Centro)

S.Giovanni Battista Nuovo (Sestri)

Nel secondo tipo figurano i seguenti cimiteri radiati dal servizio in campo comune e nelle fosse trentennali:

Cremeno (Bolzaneto)

Fontanegli (Struppa)

Murta (Bolzaneto)

N.Signora del Monte (Centro)  
Nervi n.1 (Nervi)  
Quinto (Nervi)

Nei cimiteri radiati sono ammesse, nelle tombe private, tumulazioni di diritto, capienza permettendo, tumulazioni supplementari a pagamento, con divieto di lavori di ampliamento, escludendo, in ogni caso, nuove concessioni di ogni tipo.

Gli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri sono stabiliti con provvedimento del Sindaco.

#### Art.9

(sistema tariffario per i cimiteri di seconda categoria e radiati)

Agli effetti tariffari, le concessioni e le operazioni cimiteriali nei cimiteri di seconda categoria ed in quelli radiati, sono effettuate con le riduzioni, rispetto alle tariffe previste per i cimiteri di prima categoria, stabilite annualmente dall'organo competente.

CAPO IV  
SERVIZIO RELIGIOSO NEI CIVICI CIMITERI

Art.10

(Servizio religioso nel Cimitero di Staglieno)

Nel Cimitero Monumentale di Staglieno presta servizio il Cappellano ivi specificatamente preposto per le pratiche religiose dalla Curia Arcivescovile.

Il Cappellano dovrà prestare le proprie cure esclusivamente nell'ambito delle pratiche riguardanti la religione ed il culto. Ad esso incombe comunque l'obbligo di impartire la benedizione rituale alle salme alla loro entrata nel cimitero su richiesta degli accompagnatori; di provvedere opportunamente alle funzioni religiose nel Tempio; di tenere con cura gli arredi sacri avuti in dotazione dal Comune.

Subordinatamente ai compiti predetti il Cappellano potrà anche celebrare le funzioni funebri eventualmente richieste a pagamento dai privati con l'obbligo di annotarle cronologicamente in apposito registro da esibirsi su richiesta all'Ispettorato dei cimiteri.

Art.11

(Servizio religioso negli altri cimiteri)

Negli altri cimiteri i sacerdoti potranno saltuariamente compiere le pratiche di cui all'art.10. Per quanto riguarda la celebrazione di funzioni religiose nelle chiese e nelle cappelle private, i sacerdoti stessi dovranno chiedere il nulla osta scritto alle Autorità Ecclesiastiche aventi la rispettiva giurisdizione religiosa nell'ambito territoriale in cui il cimitero si trova. Tale nulla osta dovrà essere consegnato all' Ispettore cimiteriale per la conservazione agli atti.

Inoltre nelle chiese degli altri cimiteri i Parroci territorialmente competenti potranno celebrare la Messa alla domenica e nelle altre festività.

Le funzioni religiose riguardanti i culti per i quali nell'ambito del Cimitero Monumentale di Staglieno esistono reparti speciali saranno officiate dai relativi Ministri in seguito ad esplicita autorizzazione formale delle singole Autorità religiose dalle quali rispettivamente essi dipendono.

Art.12

(Reparti acattolici)

In alcuni cimiteri esistono i reparti:

- Israelitico
- Evangelico Protestante
- Greco Ortodosso
- Musulmano

in cui vengono sepolte, su richiesta dei familiari e previa autorizzazione formale dei rispettivi Ministri di culto, le salme dei professanti i culti ebraico, evangelico protestante, greco ortodosso e musulmano.

Ai sensi dell'art.15 della Legge 8.3.89 n° 101 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane" e dell'art.1, comma 4, dello Statuto dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in deroga a quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 285/90, le salme degli appartenenti alla religione ebraica, potranno essere seppellite nel reparto Israelitico del

Cimitero Monumentale di Staglieno, qualora fossero residenti in vita nell'ambito della Regione Liguria.

Quando si debba provvedere alla sepoltura di salme di persone sconosciute oppure nel caso in cui le famiglie dei defunti non facciano alcuna dichiarazione circa luogo e modalità della sepoltura, essa avrà luogo d'ufficio in campo comune.

La volontà del defunto espressa con atto testamentario prevale su qualunque altra.

CAPO V  
RICEVIMENTO E DEPOSITO DI SALME NEI CIVICI CIMITERI  
DEPOSITI PROVVISORI

Art.13

(Inumazioni in deroga)

Le salme destinate ai campi comuni, a scelta dei familiari, possono essere seppellite nel cimitero dell'ambito territoriale relativo al luogo dove è avvenuto il decesso o all'ultima residenza anagrafica del defunto, ovvero in un qualsiasi altro cimitero libero da deroghe e che abbia sufficiente disponibilità di fosse.

La deroga a quanto prescritto nel primo comma è autorizzata dalla Direzione competente, tenendo conto dei motivi addotti, in relazione alle disposizioni di servizio, e della capienza dei cimiteri.

Per la destinazione delle salme come sopra indicato si dovrà tenere conto del disposto di cui all'art 20.

Sempre ai fini della sepoltura in campo comune, la Civica Amministrazione si riserva di rivedere l'ambito territoriale del bacino di utenza dei cimiteri in cui venissero a crearsi particolari situazioni, derivanti dalla rispettiva durata del turno di inumazione.

Le salme, le ceneri ed i resti destinati a sepolture private, di qualsiasi tipo, possono essere tumulati o inumati in qualunque cimitero, sempre però nei limiti di cui al precedente art.8, penultimo comma.

Art.14

(autorizzazione alla sepoltura)

Nei cimiteri non saranno ricevute le salme se non previa autorizzazione alla sepoltura da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, in conformità a quanto prescritto dall'art.74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n° 396 ed eventuali modificazioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero.

Art.15

(Comunicazioni all'utenza)

In ogni cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente Regolamento;
- b) copia del Regolamento di Vigilanza Artistica;
- c) copia del piano annuale delle esumazioni ordinarie;
- d) elenco annuale delle sepolture la cui concessione è in scadenza;
- e) elenco delle imprese di marmisti e muratori abilitati a lavorare nei cimiteri.

Art.16

(Deposito provvisorio)

Su istanza dei familiari, in attesa di sepoltura privata o di cremazione, le salme accolte nel cimitero potranno restare in deposito provvisorio nelle strutture appositamente predisposte. Tale

deposito non dovrà superare le ventiquattro ore per le salme racchiuse in feretri di legno e i cinque giorni, di norma, per quelle racchiuse in feretri con zinco o con barriera.

Anche nel caso in cui gli interessati siano titolari di sepoltura privata per la quale siano necessari lavori per consentire la tumulazione della salma, sarà consentito il deposito provvisorio in strutture comunali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali interventi.

Il pagamento delle relative tariffe mensili si effettua al termine del periodo di deposito; se previsto di durata superiore ad un anno, alla scadenza di ogni semestre, e alla cessazione.

#### Art.17

##### (Diffide)

Trascorsi inutilmente i cinque giorni di cui all'art.16, l'Ufficio provvederà a diffidare gli interessati o i parenti più prossimi affinché provvedano agli adempimenti previsti. Trascorsi inutilmente altri dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, ovvero nell'ipotesi in cui l'avviso non sia stato recapitato per irreperibilità del destinatario, le salme saranno inumate d'ufficio nei campi comuni, senza alcun ulteriore avviso agli interessati.

#### Art.18

##### (Prescrizioni per la tutela dell'igiene pubblica)

Qualora le salme depositate provvisoriamente in strutture comunali i cui feretri manifestassero una non perfetta impermeabilità ai liquidi ed ai gas organici dovranno tempestivamente essere inumate d'ufficio.

Tuttavia, qualora le condizioni igieniche lo consentano, la Direzione competente, provvederà ad avvertire i familiari interessati perché provvedano immediatamente agli incombeni prescritti o per presenziare al seppellimento in campo comune.

Anche per i feretri tumulati in tombe private di qualsiasi tipo che presentassero gli inconvenienti sopra citati, verrà applicato il disposto dei due precedenti commi, salvo intervento dei familiari interessati per ripristinare la tomba.

Nel caso di ripristino della tomba le spese relative all'apertura e alla chiusura della stessa, l'eventuale fornitura di feretri e le prestazioni del personale sono a carico del concessionario o degli altri aventi diritto.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dei familiari, le operazioni di apertura della tomba, smuratura e muratura del loculo verranno eseguite dalla Direzione competente che provvederà inoltre al deposito delle parti decorative in magazzino dove verranno tenute per un anno a disposizione degli aventi diritto.

Nel caso che la tomba restasse senza decorazione verranno applicate le disposizioni di cui all'art.65 ai fini della decadenza della concessione della sepoltura di che si tratta.

## CAPO VI

### SEPOLTURE COMUNI E PRIVATE – CONCESSIONI CIMITERIALI

#### Art.19

##### (Tipo e durata delle sepolture)

Le sepolture si dividono in comuni e private.

Per sepolture comuni si intendono le inumazioni in campo comune.

Le sepolture private, a pagamento, concesse tutte a tempo determinato, si dividono in:

- fosse e ossari trentennali;
- loculi a colombaro e a pavimento quarantennali;
- sepolture novantannovenali quali aree di qualsiasi tipo e dimensioni con obbligo di costruzione di manufatto, le tombe a nicchia in genere, le cappelle in galleria, le arcate, i loculi per urne cinerarie per i quali è prescritto l'obbligo decorativo

secondo la elencazione indicata nella tariffa che fissa per ogni tipo di sepoltura il corrispondente importo di concessione.

In caso di inagibilità di sepolture private, ai concessionari o agli aventi diritto potrà essere concessa, a titolo gratuito, una nuova sepoltura in sostituzione a quella inagibile per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione originaria.

Le sepolture già perpetue, che verranno retrocesse al Comune, saranno assegnate ai nuovi richiedenti esclusivamente a tempo determinato.

#### Art.20

##### (Scelta della sepoltura)

Per la sistemazione della salma, la volontà del defunto espressa con atto testamentario prevale su qualunque altra. In mancanza saranno osservate nell'ordine la volontà del coniuge convivente, del convivente more uxorio, dei figli, dei genitori, quindi quelle degli altri parenti in ordine di grado.

#### Art.21

##### (Modalità di concessione)

Le concessioni cimiteriali, di qualsiasi tipo, devono essere richieste al Sindaco con una domanda nella quale dovrà essere indicato il tipo di sepoltura prescelta.

Tali concessioni vengono assentite dalla Direzione competente su istanza dell'interessato, con provvedimento motivato alle condizioni previste dal presente Regolamento, seguendo l'ordine di ricezione delle domande dirette al Sindaco, e presentate all'Ufficio Concessioni o agli Uffici delle Divisioni Territoriali o al Protocollo Generale.

La durata della concessione temporanea decorre dalla data di emissione della documentazione comprovante l'assegnazione della concessione.

In caso di inagibilità della sepoltura in concessione protrattasi per oltre due anni, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del concessionario o degli aventi titolo, i termini di scadenza della

concessione saranno sospesi, con provvedimento del Dirigente Responsabile, per il periodo di interdizione all'utilizzo della sepoltura stessa.

#### Art.22

##### (Prenotazione di loculi)

E facoltà della Giunta Comunale stabilire in quali casi possa procedersi alla prenotazione di loculi colombari/ossari.

Il Dirigente competente provvede con proprio atto ad autorizzare la prenotazione di loculi colombari/ossari, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e a fissarne la data di decorrenza coincidente con l'effettivo utilizzo.

#### Art.23

##### (Numerazione dei campi per inumazione)

I campi di inumazione sono suddivisi in file e fosse la cui rispettiva numerazione è riportata sui bordi del campo stesso. Ogni fila è contraddistinta da un numero in cifre romane scritto sui due lati opposti del campo; ogni fossa è contraddistinta da un numero in cifre arabe sugli altri due lati opposti del campo stesso.

#### Art.24

##### (Turno di inumazione)

La durata delle inumazioni nelle fosse in campo comune è stabilita dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria salvo diversa durata prevista da specifico provvedimento del Sindaco, per motivi igienico-sanitari.

Qualora, all'atto dell'esumazione, le salme risultino mineralizzate, i relativi resti, su istanza degli interessati, potranno essere tumulati in sepoltura privata o cremati; in assenza di tale istanza, saranno raccolti e depositati nell'Ossario Generale.

Per le salme che invece risultassero indecomposte si applicherà la normativa nazionale vigente.

#### Art.25

##### (Concessione di fosse trentennali)

La durata delle inumazioni nelle fosse private temporanee è fissata in 30 anni. In assenza del rinnovo della concessione di cui al del successivo art.29 si procede all'esumazione d'ufficio cui seguirà:

- il conferimento dei resti mineralizzati all'Ossario generale;
- ovvero il trattamento previsto per le salme indecomposte.

Anche prima della scadenza è consentita la traslazione della salma o dei resti in altra tomba privata nel rispetto delle norme che disciplinano le esumazioni.

## Art.26

### (Modalità di utilizzo delle fosse trentennali)

In ogni fossa concessa per 30 anni è consentita la immissione in via supplementare dei resti ossei e/o delle ceneri di altre salme, fino al completamento della capienza, osservando quanto disposto dall'art.27 del presente Regolamento.

All'atto di ogni inumazione supplementare è consentita la retrocessione della sepoltura, con contestuale riassegnazione della stessa fossa per ulteriori 30 anni, dietro pagamento della tariffa di concessione e di inumazione supplementare e con rimborso del corrispettivo di concessione calcolato in base all'art 34.

Nelle fosse di cui al primo comma, sempre nel rispetto del disposto dell'art.27 è altresì consentita la inumazione di una salma previa constatazione della riduzione a resti della prima salma. In tale caso è obbligatorio il rinnovo della concessione 30le riferita alla nuova salma, con pagamento dei diritti di inumazione supplementare e rimborso della quota parte come indicato al secondo comma del presente articolo.

## Art.27

### (Diritto d'uso delle sepolture private)

Tutte le sepolture private sono destinate ad una o più salme, o resti di salma o ceneri, oppure ad intere famiglie o comunità.

Il diritto di sepoltura in una tomba privata è riservato al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

Al di fuori dei sopra citati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente non saranno ammesse in una tomba salme di persone estranee alla famiglia del concessionario fatta eccezione per quanto previsto dal successivo quarto comma del presente articolo.

Qualora il concessionario non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, le persone di seguito indicate:

- a) il concessionario ed il suo coniuge;
- b) i discendenti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limiti di grado;
- c) gli ascendenti del concessionario e del coniuge, senza limiti di grado;
- d) i collaterali del concessionario fino al 6° grado e i rispettivi coniugi;
- e) gli affini del concessionario entro il 3° grado e i rispettivi coniugi;
- f) il convivente del concessionario, nonché dei suoi ascendenti e discendenti, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente o dei sopraccitati soggetti;
- g) le persone che abbiano acquisito benemeritenze verso il concessionario o verso gli aventi diritto od eredi della tomba; questa possibilità può essere fruita solo due volte per ciascuna tomba, previo pagamento della somma stabilita dal vigente tariffario cimiteriale, corrispondente alla tumulazione supplementare.

Qualora l'istanza di tumulazione di un benemerito provenga dal concessionario, dai suoi ascendenti o discendenti, senza limite di grado, è possibile derogare al limite numerico previsto al comma precedente.

Per “coniuge” deve intendersi la persona sposata, anche con solo rito religioso. Ai sensi di legge, non si intende per “coniuge” il soggetto divorziato o il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o del cui matrimonio siano stati dichiarati cessati gli effetti civili.

Per ogni sepoltura in tomba privata è indispensabile il consenso di tutti i concessionari qualora ve ne siano più di uno, salvo diverse disposizioni dei concessionari stessi.

I rapporti di cui al quarto comma del presente articolo valgono anche rispetto alla salma e/o resti di salma e/o ceneri e/o persona vivente per i quali è ottenuta la concessione, nonché rispetto ai concessionari che si sono succeduti nel tempo, con esclusione di eventuali soggetti per i quali la sepoltura è stata assentita a titolo supplementare.

Dopo la morte del concessionario, dietro accordo di tutti gli aventi diritto indicati dal concessionario nell'esercizio delle facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, è possibile modificare tale elenco, solo nei limiti della capienza residua della tomba.

Il numero di salme aventi diritto gratuito alla tumulazione nelle tombe dovrà risultare dall'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale e dalla ricevuta di pagamento della concessione stessa.

Il trasferimento del defunto per il quale è stata assentita la concessione, senza che sia stata presentata istanza di retrocessione, determina la decadenza della suddetta senza diritto ad alcun rimborso, tranne nel caso in cui nella sepoltura resti tumulato contestualmente o permanga altro defunto.

Nelle tombe per comunità hanno diritto di sepoltura i membri effettivi della stessa ed eventuali altri soggetti, se previsto dallo statuto della comunità.

## Art.28

### (Tumulazione provvisoria)

La tumulazione provvisoria di salma in tomba privata è consentita su istanza del richiedente, previa autorizzazione del concessionario o degli aventi diritto alla tomba stessa e previo pagamento del diritto di tumulazione supplementare.

La tumulazione provvisoria rimane comunque subordinata alla presentazione di domanda di concessione per la sepoltura definitiva della salma in un cimitero ove si stia provvedendo all'ampliamento o alla costruzione di nuovi reparti.

All'atto della successiva sistemazione della salma a titolo definitivo, in altra tomba dello stesso o di altro cimitero, la somma versata per la tumulazione provvisoria verrà rimborsata, previa deduzione della quota del dieci per cento a favore del Comune.

Qualora la salma non venga trasferita nella sepoltura definitiva resasi disponibile, si procederà alla sua estumulazione d'ufficio, con spese a carico del cittadino che ha richiesto la tumulazione provvisoria, ed alla inumazione in campo comune.

## Art.29

### (Rinnovo di concessione)

Nel semestre precedente la scadenza della concessione il concessionario o, in caso di manifesto disinteresse o intervenuto decesso dello stesso, gli interessati possono chiederne il rinnovo.

Alla concessione oggetto di rinnovo si applicano i termini di durata di cui all'art.19 comma 3, anche nel caso in cui la concessione originaria avesse avuto durata differente. Le concessioni temporanee di ossari, fosse 30li, colombari e pavimenti possono essere rinnovate anche per periodi di 10 o 20 anni. La durata della concessione rinnovata decorre dal giorno di scadenza della concessione precedente.

Il rinnovo può altresì essere richiesto contestualmente alla istanza di tumulazione di diritto o supplementare. In tal caso viene riconosciuto il rimborso del corrispettivo di concessione in base ai criteri di cui all'art.34.

Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione i competenti Uffici provvedono all'affissione sulle singole tombe dell'avviso relativo all'imminente scadenza della stessa.

Entro il mese di dicembre di ogni anno si provvede inoltre all'affissione all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale dell'elenco delle concessioni la cui scadenza è prevista nell'anno solare successivo.

In caso di mancato rinnovo la Civica Amministrazione riacquista la piena disponibilità della sepoltura e, salvo diversa destinazione indicata da coloro che ne abbiano interesse, i resti ossei e le ceneri sono conferiti d'ufficio all'Ossario Generale e al Cinerario comune mentre le salme inconsunte possono essere inumate o avviate d'ufficio alla cremazione con successivo conferimento delle ceneri al cinerario comune, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

E facoltà della Giunta Comunale autorizzare il rinnovo anticipato delle concessioni in deroga ai termini di cui ai precedenti commi individuando espressamente le concessioni oggetto di rinnovo anticipato, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare.

## Art.30

### (Scadenza e riassegnazione di sepoltura privata)

Alla scadenza, senza rinnovo, delle concessioni di tombe di famiglia o di aree su cui insistono tombe private, il Comune diventerà esclusivo proprietario dei manufatti, delle decorazioni, delle opere d'arte o di pregio ad esse afferenti senza che il concessionario o i suoi eredi o altri aventi diritto alla sepoltura abbiano diritto ad alcun indennizzo.

In caso di nuova assegnazione gli uffici comunali eseguiranno la stima di quanto come sopra acquisito al Comune e l'importo risultante verrà pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo della sepoltura stabilito ai sensi della tariffa in vigore.

### Art.31

(Trattamenti consentiti dopo 20 anni di tumulazione)

Trascorsi 20 anni dalla data di morte sarà consentito agli aventi titolo richiedere la raccolta dei resti delle salme. Qualora i resti si presentino in stato di incompleta mineralizzazione, ne potrà essere richiesta la cremazione, previo trasferimento in contenitore combustibile, purché sussistano le necessarie condizioni igienico-sanitarie accertate dal Ispettore cimiteriale o da un suo delegato.

Nel caso in cui non sussistano le necessarie condizioni igienico-sanitarie ovvero gli aventi titolo manifestino la volontà di non cremare i resti, si provvederà al rifasciamento del feretro originario e alla successiva tumulazione.

### Art.32

(Tumulazioni supplementari)

In ogni tipo di sepoltura possono essere tumulati in via supplementare salme, resti consunti e ceneri, fino ad esaurimento della capienza nel rispetto delle norme di cui all'art.27 del presente Regolamento.

### Art. 33

(Concessione per persona vivente)

Le aree e le tombe di famiglia possono essere assegnate in concessione novantanovenale anche per persona vivente.

E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare la concessione di colombari quarantennali a persone viventi che abbiano compiuto almeno il 65° anno di età, individuando le sepolture da destinare a tale fine.

Per le concessioni quarantennali per viventi, la data di concessione decorre dalla data indicata nell'atto concessorio; al fine di mantenere ferma la durata quarantennale della sepoltura, il concessionario in vita dovrà corrispondere annualmente al Comune la somma forfettaria pari ad un quarantesimo del canone di concessione stabilito dalle tariffe anno per anno rivalutate.

Il mancato pagamento del canone annuale di concessione di cui al precedente comma determinerà la decadenza della concessione ed il rimborso della somma a tale titolo pagata. Tale rimborso sarà calcolato ai sensi dell'articolo 34.

L'ordine dei criteri per la valutazione delle domande è il seguente: in via prioritaria l'età anagrafica dei richiedenti, fermo restando il limite del compimento del 65° anno di età, in via subordinata la data di presentazione dell'istanza.

### Art.34

(Retrocessione di sepolture private e rimborsi)

La concessione di tombe non può essere oggetto di trasferimento tra privati.

E' facoltà del Comune consentire al concessionario, o in mancanza di questi, agli aventi diritto, la retrocessione delle sepolture private, a condizione che ai defunti ivi sepolti venga data altra sepoltura privata di cui all'articolo 19 a cui sono equiparate l'affido o la dispersione in natura delle ceneri.

Le retrocessioni possono essere accolte con provvedimento motivato della Direzione competente.

Nell'istanza il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, di aver diritto o titolo per poter disporre ad ogni effetto di quella determinata tomba, di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, manlevando la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità, ed esprimere l'incondizionato consenso affinché la Direzione competente possa disporre immediatamente della sepoltura per eventuale nuova assegnazione della stessa, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 35 per le tombe di famiglia.

A seguito della retrocessione di concessioni temporanee il richiedente ha diritto al rimborso ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, dedotto il 20 % per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione, con esclusione delle somme pagate per diritti e spese. Analoga procedura verrà applicata per le eventuali tumulazioni supplementari relative alla concessione retrocessa.

Per la retrocessione di sepolture non utilizzate e per le tumulazioni supplementari richieste e non effettuate è dovuto il rimborso dell'intera tariffa pagata, a condizione che l'istanza di retrocessione o di rimborso sia presentata entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa ricevuta-bollettario e venga data altra sistemazione al defunto. Se il rimborso verrà richiesto successivamente verranno applicate le disposizioni di cui al comma precedente.

Con le stesse modalità è calcolato il rimborso delle somme pagate da vivente a titolo di futura tumulazione supplementare nel caso di rinuncia alla stessa nonché la retrocessione di colombari concessi a tempo determinato per persona vivente non utilizzati.

L'importo del rimborso per le sepolture perpetue e delle eventuali tumulazioni supplementari ad esse relative è stabilito nella misura del 20% del valore della concessione e della tumulazione supplementare calcolato in base alle tariffe vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Non è ammesso alcun rimborso di somma pagata per la tumulazione supplementare in seguito ad isolata estumulazione di salma, resti o ceneri.

#### Art.35

##### (Retrocessione e contestuale concessione di tombe di famiglia)

La retrocessione di tombe di famiglia potrà essere consentita solo se, in relazione alle stesse, vi sia contestuale richiesta di nuova concessione.

In tale caso, l'Ufficio competente eseguirà od acquisirà insindacabilmente la stima del valore della tomba di famiglia e di tutti i manufatti, decorazioni, opere d'arte o di pregio, che ne costituiscono ornamento.

Per ottenere la nuova concessione, il richiedente dovrà corrispondere al Comune, oltre alla somma stabilita ai sensi della tariffa di concessione, il prezzo di stima come sopra determinato.

Il Comune corrisponderà quindi al retrocedente oltre all'importo del rimborso calcolato ai sensi dell'art.34, anche il 70% del detto prezzo di stima.

La retrocessione e la nuova concessione, in qualunque stato si trovi il relativo procedimento amministrativo, non saranno consentite qualora ciò possa dar luogo a speculazione da parte di privati.

Entrambe le istanze, del retrocedente e del richiedente, dovranno contenere la clausola di manleva da ogni e qualsiasi responsabilità per la Civica Amministrazione.

## CAPO VII

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art.36

##### (Informazione)

Tre mesi prima della scadenza del periodo di inumazione nei campi dai quali verranno esumate le salme, saranno collocati appositi cartelli per informare gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione.

Il Settore Servizi Cimiteriali provvederà annualmente ad affiggere gli elenchi dei campi in turno di esumazione presso ogni sede cimiteriale, presso le sedi circoscrizionali, l'Ufficio Concessioni ed i competenti Uffici delle Divisioni Territoriali.

#### Art.37

##### (Trattamenti previsti in caso di esumazione)

Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in ossari o altre sepolture in concessione, dovranno farne richiesta al Sindaco, dal momento in cui viene affisso il cartello sul campo in turno di esumazione nel campo in cui è sepolta la salma del loro congiunto e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti dalla tariffa.

Se all'atto dell'esumazione la salma risulterà indecomposta potrà:

- essere inumata per un altro turno di inumazione nello stesso campo ovvero trasferita in altro campo destinato alle salme indecomposte, laddove previsto, per un periodo di almeno due anni;
- essere avviata a cremazione previa richiesta del coniuge o, in difetto, della maggioranza assoluta dei parenti più prossimi, come individuati dalle norme nazionali e regionali vigenti;
- essere avviata a cremazione d'ufficio in caso di disinteresse ed in presenza di necessità derivanti da pubblico interesse.

#### Art.38

##### (Modalità di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni)

Le esumazioni di cui all'articolo precedente e le estumulazioni saranno eseguite in conformità alle prescrizioni indicate dall'Ispettore Cimiteriale, in sua presenza o di un suo delegato.

I richiedenti dovranno corrispondere al Comune il rimborso delle spese relative e il diritto per l'assistenza stabilito dalla tariffa.

#### Art.39

##### (Traslazione feretri estumulati – Esumazioni straordinarie)

##### Traslazione feretri estumulati

I feretri contenenti le salme estumulate da traslare devono risultare a giudizio del Coordinatore Sanitario dell'ASL o, se non previsto, dell'Ispettore Cimiteriale, in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere al rifasciamento del feretro addebitando ai richiedenti la spesa relativa.

### Esumazioni straordinarie:

Ai sensi della normativa nazionale vigente le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione:

- a) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle;

La richiesta di autorizzazione, nel caso sopra considerato sub b) dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che la salma sia trasportata.

In ogni caso, l'autorizzazione non sarà assentita se la salma, di cui si chiede l'esumazione, debba nuovamente essere inumata nello stesso cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.

L'operazione come sopra autorizzata potrà peraltro essere effettuata solo se, a giudizio del medico competente dell'ASL o, se non previsto, dell'Ispettore Cimiteriale che dovrà presenziare all'operazione stessa, questa potrà essere compiuta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della tutela della salute e norme sulla sicurezza del lavoro che saranno esplicitate in un atto datoriale.

A tali soggetti è demandato inoltre di prescrivere ogni misura da adottare ai fini di quanto sopra.

L'eventuale mancata effettuazione dell'operazione dovrà dagli stessi essere congruamente motivata.

Tutte le spese che si renderanno necessarie per l'esumazione, come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente.

### Art.40

#### (Rinvenimento oggetti e ricordi personali)

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti durante le esumazioni ordinarie dovranno essere consegnati immediatamente dal dipendente cimiteriale che ha eseguito l'operazione al personale di vigilanza e successivamente trasmessi all'Ufficio del cimitero.

Quando il rinvenimento avviene durante le esumazioni straordinarie, gli oggetti preziosi ed i ricordi personali dovranno essere rinchiusi insieme ai resti quando questi siano destinati ad una cassetta ossario.

Quando gli aventi diritto ne facciano richiesta saranno consegnati ai familiari previa stesura di un regolare verbale di consegna redatto dall' Ispettore cimiteriale o suo delegato.

Gli oggetti preziosi ed i ricordi personali di cui al primo comma del presente articolo nonché qualunque altro oggetto rinvenuto all'interno del cimitero , consegnato anch'esso dal personale dipendente cimiteriale all' Ispettore cimiteriale o suo delegato, dovranno prontamente essere depositati all'apposito Ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti che rilascerà debita ricevuta da conservarsi agli atti presso l'ufficio del cimitero che terrà anche specifica rubrica.

CAPO VIII  
CREMAZIONE, AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 41  
(Autorizzazioni)

L'autorizzazione alla cremazione, all'affido e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune in attuazione dei principi generali e dei criteri direttivi dettati dalle leggi nazionale e regionale. Tutte le istanze relative alle suddette autorizzazioni potranno essere presentate anche con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000. Le ceneri derivanti dalla cremazione, su richiesta degli aventi titolo potranno essere tumulate, inumate in sepolture, acquisite in affido o avviate a dispersione.

Art.42  
(Tempio crematorio)

Il Tempio Crematorio eretto nel Cimitero Monumentale di Staglieno e gestito dalla Società Genovese per la Cremazione è soggetto alla vigilanza dell'Autorità Comunale.

Art.43  
(Compiti della SOCREM)

La Società Genovese per la Cremazione è tenuta ad osservare le disposizioni vigenti in materia di cremazione, i dettami contenuti nel presente Regolamento e quelli che di volta in volta potranno essere ad essa prescritti dall'Autorità Comunale.

Art. 44  
(Doveri del personale SOCREM)

Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento le quali stabiliscono il contegno e i divieti imposti al personale cimiteriale dipendente del Comune, devono intendersi estese anche al personale che presta servizio presso il Tempio Crematorio alle dirette dipendenze della Società Genovese per la cremazione.

Art.45  
(Compiti dell'Ispettore Cimiteriale)

L'Ispettore cimiteriale o un suo incaricato dovrà verificare e controllare i documenti prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché sottoscrivere apposito verbale, redatto e firmato dall'incaricato della suddetta Società, al termine dell'operazione.

Art.46  
(Trasporto salme e resti al Tempio crematorio)

Le salme o i resti destinati alla cremazione sono trasportati al Tempio Crematorio a cura del personale appositamente incaricato della Società Genovese per la cremazione.

#### Art.47

##### (Registro del tempio crematorio)

Presso il tempio Crematorio sarà tenuto un registro contenente le generalità delle persone le cui salme sono state cremate, l'indicazione della data di morte, quelle della cremazione, del luogo dove è stata deposta l'urna contenente le loro ceneri o la destinazione finale.

#### Art.48

##### (Autorizzazione all'affido)

L'autorizzazione all'affido delle ceneri è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, con le modalità di cui al precedente art .41 su presentazione di istanza, in bollo, da parte del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art.3 della L.R. 4 luglio 2007 n.24 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella suddetta istanza il richiedente dovrà indicare i propri dati anagrafici, quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate, gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell'urna, corrispondente alla propria residenza o al proprio domicilio nell'ambito del Comune di Genova, la propria responsabilità per la custodia delle ceneri e il consenso per l'accettazione dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o degli organi ispettivi ed il nominativo della persona incaricata a prendere in consegna l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna per l'affidamento

L'affidatario dovrà inoltre dichiarare:

- di essere a conoscenza delle norme sui reati e sulle sanzioni amministrative riguardanti la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- della possibilità, nel caso in cui egli o suoi eredi intendano recedere dall'affido, di richiedere il trasferimento dell'urna per la sepoltura presso un qualsiasi cimitero o la dispersione, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli o restrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- di prendere atto dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'eventuale variazione del luogo di custodia entro il termine massimo di 5 giorni dall'effettivo trasferimento, al fine dell'aggiornamento del verbale e del registro degli affidi.

#### Art.49

##### (Caratteristiche dell'urna per l'affido)

L'urna potrà essere metallica, di ceramica, legno, ecc. purché il contenitore interno sia di zinco e sigillato. La sigillatura potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.

All'esterno dell'urna dovranno essere indicati, su apposita targhetta fornita dalla ditta di onoranze funebri, i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e di cremazione, mentre su targhetta fornita dal personale cimiteriale sarà apposto il numero del permesso di seppellimento.

## Art.50

### (Modalità di affido)

La consegna dell'urna contenente le ceneri per l'affido avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dell'affidatario o suo delegato e dell' Ispettore cimiteriale o suo delegato che dovrà riportare Il numero identificativo dell'affido, corrispondente all'autorizzazione, i dati identificativi del defunto, gli estremi di autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario, gli estremi identificativi del luogo di conservazione dell'urna.

Tale verbale sarà redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso, una per la Società di cremazione ed una per l'affidatario.

Nel caso di rifiuto o morte dell'affidatario, le ceneri dovranno essere consegnate al responsabile di un cimitero cittadino ed essere conservate, secondo la richiesta dei familiari o disperse ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Qualora l'affidatario deceduto abbia in vita espresso la volontà di affidare le ceneri ad altro familiare, quest'ultimo può detenerle previa autorizzazione del competente Ufficio di Stato Civile .

## Art. 51

### (Autorizzazione alla dispersione)

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà espressa dal defunto risultante dal testamento o altra forma scritta, purché datata e con firma olografa, è rilasciata con le modalità di cui al precedente art 41, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4 comma 5 e 6 della L.R, 24/2007 e s.m.i, dall'art.4 del Regolamento Regionale d'attuazione, e secondo le modalità previste dalle Autorità amministrative competenti su presentazione di istanza, in bollo, a cura del soggetto individuato dal defunto per la dispersione, con allegata l'espressa volontà.

Nella suddetta istanza il richiedente dovrà indicare i propri dati anagrafici e l'indicazione del titolo alla dispersione, i dati anagrafici del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, il luogo deputato alla dispersione secondo le indicazioni previste dall'art.4 della Legge regionale n. 24/2007 e s.m.i. e l'impegno ad effettuare la dispersione di norma entro 30 gg dalla data di consegna delle ceneri.

L'affidatario dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza che:

- l'autorizzazione potrà essere rilasciata, nel caso in cui il Comune di dispersione fosse diverso da quello del decesso, previo nullaosta acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri;
- La dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui viene effettuata;

## Art.52

### (Nulla osta alla dispersione)

Qualora la dispersione autorizzata da altro Comune dovesse essere effettuata nell'ambito territoriale del Comune di Genova, l'Ufficio Cimiteri emetterà il nulla osta, nel rispetto della normativa regionale e secondo le modalità previste dalle Autorità amministrative competenti.

## Art. 53

### (Caratteristiche dell'urna per la dispersione)

Nel caso di dispersione per affondamento od interrimento l'urna dovrà essere in materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, le date di decesso e cremazione;

Nel caso di dispersione in natura delle ceneri, l'urna dovrà avere le stesse caratteristiche di quella per l'affido ad esclusione della sigillatura. Qualora non vi fosse interesse alla conservazione dell'urna dopo la dispersione essa dovrà essere riconsegnata al cimitero per lo smaltimento.

## Art.54

### (Consegna dell'urna e modalità di dispersione)

La consegna dell'urna contenente le ceneri per la dispersione avverrà, previa sottoscrizione di apposito verbale, da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e dell' Ispettore cimiteriale o suo delegato e dovrà riportare il numero identificativo della dispersione, corrispondente all'autorizzazione, i dati identificativi del defunto, gli estremi di autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione, gli estremi identificativi del luogo della dispersione, i dati anagrafici dell'incaricato del Comune ad assistere all'evento. Tale verbale verrà redatto in triplice copia: una per il Comune di decesso, una per la Società di cremazione ed una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione.

Copia del verbale, integrato con data e ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune di decesso a cura dell' incaricato dal Comune.

Viene istituito apposito registro delle ceneri in affido, con sezione dedicata alla dispersione in cui devono essere annotati, in ordine cronologico, gli affidi e le dispersioni e riportati tutti i dati contenuti nei verbali di consegna dell'urna cineraria.

La dispersione in aree demaniali o soggette a particolare tutela sarà in ogni caso subordinata alle prescrizioni delle competenti Autorità amministrative.

Nel caso di dispersione per interrimento l'urna dovrà essere collocata a non meno di 75 cm. di profondità e lo scavo deve essere perfettamente colmato e compattato, in modo da ripristinare il preesistente livello del terreno.

## Art. 55

### (Incaricato del Comune)

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio della città di Genova e di cui si fa menzione nell'autorizzazione alla dispersione è individuato fra:

- i dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Genova;
- i dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda di Trasporti funebri incaricata del servizio;
- un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

## Art.56

### (Controlli e sanzioni)

Il Comune, attraverso il personale dipendente dell'U.O. Servizi Civici, o della Polizia Municipale, vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nelle Leggi e Regolamenti in materia, oltreché nel presente Regolamento, comminando, in caso di inosservanza delle disposizioni inerenti l'affido e la dispersione, le sanzioni previste dall'art. 5 bis della Legge Regionale n.24/2007.

Il personale appositamente incaricato può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sulla corretta collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri.

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE AREE CIMITERIALI E LE SEPOLTURE**

**Art.57**

(Tracciamenti e modalità di costruzione)

Il tracciamento sul terreno delle singole tombe in campo aperto dovrà essere effettuato da tecnici del Comune, della Gestione cimiteri ovvero da professionisti incaricati. Le superfici di terreno destinate a dette tombe in campo aperto dovranno, in linea di massima, essere comprese in piani parcellari predisposti dai suddetti tecnici in conformità al piano regolatore cimiteriale, ai piani di ampliamento o di riassetto dei civici cimiteri.

Per le modalità di costruzione e decorazione delle tombe private si rimanda al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90), alla Circolare Ministero Sanità n° 24 del 24.06.93, al presente Regolamento, ad eventuali normative edilizie cogenti e ad ogni altra disposizione stabilita da enti od altri soggetti competenti.

**Art. 58**

(Obbligo di decorazione)

Le decorazioni delle sepolture in concessione, di qualsiasi tipo e durata, e la costruzione di tombe private su aree in concessione sono obbligatorie ed a totale carico del concessionario e dovranno essere eseguite entro i termini previsti dal Regolamento di Vigilanza Artistica sui Cimiteri ovvero stabiliti nell'atto di concessione.

Le decorazioni relative alle tombe private perpetue già concesse e temporanee di qualsiasi tipo e le ornamentazioni per le sepolture in campo comune sono tassativamente disciplinate nella conformazione e nelle misure dal Regolamento Comunale di Vigilanza Artistica sui Cimiteri.

**Art.59**

(Decorazioni commemorative)

In determinati luoghi dei cimiteri, a perpetuità o per un periodo di anni 30, potranno essere apposte lapidi di marmo o altra pietra pregiata recanti epigrafi commemorative di defunti che non furono sepolti nei cimiteri stessi o i cui resti furono trasportati all'Ossario Generale.

**Art.60**

(Divieti per gli ornamenti in campo comune)

Ove una tomba in campo comune venga ricoperta di lastre, cemento, acciottolato e con qualsiasi materiale che dovesse rendere la superficie impermeabile all'aria e all'acqua, l'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio e i materiali saranno distrutti.

**Art.61**

(Divieti per gli ornamenti di sepoltura privata)

La formazione dei giardinetti, la coltura delle piante, l'accensione di ceri e tutti gli altri atti concernenti la manutenzione e la decorazione delle singole tombe si intendono effettuate a cura, spese, rischio, responsabilità esclusiva dei concessionari i quali dovranno adottare le più idonee cautele per prevenire qualsiasi danno sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

## Art.62

### (Divieto di apposizione oggetti /decorazioni su tombe private)

L'apposizione di oggetti o di decorazioni sulle sepolture in genere è vietata quando rechi intralcio al transito, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso in cui gli oggetti o le decorazioni, a giudizio dell'Ispettore cimiteriale o suo delegato, siano in stato di degrado, essi, previo invito al concessionario a porvi riparo in tempo congruo e in caso d'inadempienza, verranno rimossi d'ufficio dalle tombe senza ulteriore avviso agli interessati e custoditi per la durata di un anno nei magazzini del cimitero.

Saranno inoltre rimosse d'ufficio e custodite come sopra le decorazioni supplementari, porta ceri e porta fiori, che determinino colamenti i quali provochino lordure a danno delle tombe sottostanti e della civica proprietà.

I concessionari in ogni caso saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa sia del Comune che di terzi possa comunque derivare da detti oggetti e decorazioni.

## Art.63

### (Recupero materiali da tombe demolite)

I materiali di qualsiasi genere provenienti dalla demolizione delle tombe saranno recuperati dal Comune e, in quanto utilizzabili, destinati in parte alla decorazione delle sepolture dei campi comuni che ne risultino completamente prive ed in parte ad opere di miglioramento e di manutenzione dei cimiteri.

Su istanza diretta al Sindaco potrà essere consentita la decorazione di una tomba in campo comune mediante l'impiego di tutto o in parte del materiale proveniente dalla demolizione di altra tomba, sempre in campo comune, alla scadenza del normale turno di rotazione.

## Art.64

### (Utilizzo di tombe private)

L'utilizzo di tombe private di qualsiasi tipo sarà consentito di norma solo a completa ultimazione del manufatto e delle relative decorazioni e dopo che i tecnici incaricati ne abbiano accertato la conformità al progetto approvato ed ai requisiti prescritti.

## Art.65

### (Decadenza)

Trascorsi inutilmente i termini indicati dall'atto di concessione o dal Regolamento di Vigilanza Artistica sui Cimiteri per eseguire la costruzione e la decorazione delle sepolture temporanee già concesse, la Civica Amministrazione intima ai concessionari di provvedere alla realizzazione od ultimazione delle opere assegnando un termine perentorio trascorso inutilmente il quale si verificherà la decadenza della concessione, con conseguente traslazione d'ufficio dei defunti in campo comune o all'ossario generale.

A seguito della decadenza della concessione, della quale viene dato atto con provvedimento dirigenziale, da notificarsi agli interessati, al concessionario non è dovuto alcun rimborso.

## Art.66

### (Revoca)

Per esigenze di pubblico interesse ovvero per necessità di ampliamento, integrazione, modificazione topografica del cimitero o per ragioni di sicurezza, il Comune ha facoltà di provvedere alla rimozione di sepolture comuni ovvero di pronunciare la revoca delle concessioni rientrando in possesso di qualunque area o manufatto già assegnato.

Quanto sopra dando una precisa comunicazione al pubblico della rimozione stessa mediante l'affissione all'Albo Pretorio del provvedimento relativo, nonché mediante la diffusione della notizia con i mezzi ritenuti più idonei a giudizio discrezionale della Civica Amministrazione. I

In questi casi il Comune assegnerà in concessione gratuitamente al concessionario, nello stesso cimitero o in altro cimitero cittadino, altre sepolture dello stesso tipo e durata di quelle rimosse. Le spese per l'eventuale fornitura di feretri o cassette-ossario, il trasporto delle salme, dei resti, e delle ceneri, nonché dei monumenti e delle decorazioni marmoree dalla vecchia alla nuova sepoltura sono a totale carico del concessionario.

In caso di necessità pubblica determinata da una grave situazione di insufficienza nei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune cui non sia possibile provvedere tempestivamente in modo diverso, le concessioni di sepolture assentite da oltre 50 anni, o per le quali l'ultimo defunto sia stato tumulato da oltre 50 anni, quando la tomba si trovi in stato di abbandono o di grave incuria, possono essere revocate con provvedimento dirigenziale da notificarsi agli interessati.

La revoca è inoltre condizionata dall'accertata mancanza di interesse al mantenimento della concessione da parte del concessionario o di qualunque altro soggetto si faccia portatore di tale interesse in relazione a dimostrati rapporti di parentela, legittima o naturale, nei limiti previsti dal Codice Civile in materia di successione.

## Art.67

### (Obbligo di manutenzione delle tombe in concessione)

Le opere funerarie di ogni genere devono essere mantenute in buono stato di conservazione, in ogni loro parte, a cura e spese del concessionario.

Per la manutenzione della decorazione delle sepolture e delle opere funerarie ubicate nelle zone di pregio artistico, monumentale e storico è fatto obbligo di uniformarsi alle disposizioni dei competenti Enti preposti alla tutela del patrimonio storico- artistico, architettonico e paesaggistico, e di utilizzare gli stessi tipi di materiali con cui sono state realizzate le lapidi e le decorazioni della sepoltura originaria.

Quando un'opera funeraria, per l'azione del tempo o per incuria del concessionario o degli aventi diritto, o degli eredi si deteriorasse o diventasse indecorosa, la Civica Amministrazione provvede ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto od eredi, anche mediante avvisi pubblici, della necessità di procedere al completo ripristino dell'opera funeraria ingiungendo di provvedere entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine si verificherà la decadenza della concessione senza alcun diritto di rimborso per il concessionario, suoi eredi o ogni altro avente diritto.

Nel caso in cui si sia verificata la decadenza della concessione, le salme ed i resti rinvenuti nella sepoltura saranno inumati in campo comune o trasportati all'Ossario Generale, salvo che il

concessionario o gli aventi diritto, o gli eredi, rivolgano istanza alla Direzione competente tendente ad ottenere una diversa sistemazione della salma o dei resti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, dal tariffario e dalle relative norme di attuazione.

Qualora vi siano elementi pericolanti tali da determinare un pericolo di danno per le tombe circostanti o per la sicurezza delle persone, la Civica Amministrazione ingiunge ai soggetti sopra menzionati di eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio decorso inutilmente il quale verranno rimossi d'ufficio gli elementi pericolanti a spese degli interessati inadempienti.

Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto, loro eredi o aventi causa, per dare corso agli interventi di ripristino di cui sopra, salva in ogni caso l'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti e comunque dal presente Regolamento relativamente alla concessione, qualora a giudizio del competente Ufficio si ritenesse che l'opera abbia pregi artistici o storici tali da rendere opportuna la sua conservazione, il Comune potrà provvedere a proprie spese al ripristino, restauro e ad ogni intervento occorrente.

## CAPO X

### ONORANZE FUNEBRI A CITTADINI ILLUSTRI

#### Art.68

##### (Onoranze funebri)

E' in facoltà della Giunta Comunale di deliberare a spese del Comune onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Il Consiglio Comunale potrà assegnare, nei reparti del cimitero destinati alle sepolture private, una sepoltura gratuita ai cittadini che abbiano meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso eminenti servizi alla Patria, ovvero decedute in circostanze tali da destare il sentimento di pietà e/o di ammirazione dell'intera cittadinanza. In questi casi la decorazione e la manutenzione della sepoltura sarà a totale carico della Civica Amministrazione.

La Giunta Comunale potrà, inoltre, assegnare a titolo gratuito, nei reparti del Cimitero destinati a sepolture private un colombaro per la tumulazione di ogni dipendente civico deceduto in servizio causa di infortunio.

Il Consiglio Comunale potrà far apporre nei cimiteri a spese del Comune lapidi commemorative di cittadini riconosciuti meritevoli di tomba gratuita ai quali per circostanze speciali questa non poté essere assegnata.

Per i Militari Caduti in guerra o nel corso delle missioni di pace all'estero, sarà concesso l'esonero dal pagamento del diritto di tumulazione supplementare fermo restando il diritto, sussistendone i requisiti, di sistemazione nel sacrario dei Caduti in Guerra.

#### Art69

##### (Pantheon)

Nel Tempio del Cimitero Monumentale di Staglieno è istituito il Pantheon dove saranno tumulate a titolo d'onore e a perpetuità le salme degli uomini illustri altamente benemeriti della città o della Patria.

Essi dovranno appartenere a famiglia genovese o essere nati a Genova o avervi dimorato lungamente.

L'assegnazione delle tombe nel Pantheon non potrà essere fatta dal Consiglio Comunale se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla data della morte.

La deliberazione dovrà essere presa a schede segrete ed ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Tuttavia la Giunta potrà proporre al Consiglio Comunale di tumulare cittadini nel Pantheon anche subito dopo la loro morte quando riterrà doveroso che sia immediatamente resa l'insigne onoranza.

In questo caso la deliberazione del Consiglio approvante la proposta della Giunta dovrà essere presa a schede segrete ed ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La Civica Amministrazione potrà assumere a carico dell'Ente l'onere della tumulazione nella tomba di famiglia della salma di cittadini illustri aventi titolo alla tumulazione nel Pantheon.

Quando si tratterà di onorare in forma straordinaria la memoria di persone illustri per consenso universale, il Consiglio Comunale potrà deliberarne, all'unanimità, con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, la tumulazione in sepoltura particolare e singolarmente monumentale a perpetuità da erigersi in quella parte del cimitero che più si riterrà opportuna.

#### Art.70

(Tomba di Mazzini)

E' a carico della Città la conservazione, la cura e la sorveglianza della tomba di Giuseppe Mazzini, sita nel cimitero Monumentale di Staglieno, salvo il volontario contributo di Enti ed Associazioni Mazziniane.

#### Art.71

(Autorizzazione per cortei e cerimonie)

Gli Enti e le Associazioni che intendano promuovere cortei ed altre cerimonie nei cimiteri cittadini, dovranno chiederne per iscritto autorizzazione alla Amministrazione Comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per la manifestazione.

## CAPO XI VIGILANZA INTERNA NEI CIMITERI

### Art.72

#### (Competenza)

La vigilanza interna dei cimiteri è esercitata dagli Ispettori, ai quali spettano la custodia e la sorveglianza di tutti i cimiteri loro assegnati.

E' in dovere degli Ispettori far rispettare le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria curando l'esecuzione e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge in materia cimiteriale, di quelle contenute nel presente Regolamento nonché dai provvedimenti emanati dalla Civica Amministrazione.

Gli Ispettori hanno in consegna tutto i beni mobili destinati al servizio dei cimiteri e dispongono per la razionale utilizzazione e per la buona conservazione del materiale medesimo. Devono segnalare tempestivamente al dirigente i lavori e le riparazioni necessari per la conservazione in buono stato sia degli attrezzi, utensili e dei mobili di ogni specie sia delle varie opere e dei fabbricati cimiteriali e devono provvedere alla custodia delle chiavi delle porte di accesso ai cimiteri e ai diversi locali in essi esistenti.

### Art.73

#### (Guide turistiche)

Le guide regolarmente autorizzate dalla Provincia su delega della Regione ai sensi dell'art. 3, L.R. 23/12/1999 n° 44, potranno prestare la loro opera nel cimitero Monumentale di Staglieno. Esse non dovranno però sostare alla porta del cimitero stesso e nemmeno avvicinare le comitive ed i visitatori isolati per offrire i loro servizi in alcune zone di esso e precisamente all'ingresso, nelle prossimità della camera mortuaria e delle cripte nonché in quella dei campi in turno di inumazione ed esumazione.

Nello svolgimento del loro compito le Guide dovranno evitare d'intralcio in qualsiasi modo le operazioni cimiteriali che dovessero effettuarsi nell'interno delle Gallerie e dei Porticati o di altri reparti e dovranno altresì evitare di trattenersi nell'interno del cimitero con i turisti da loro accompagnati oltre l'orario di chiusura.

Alle guide è fatto assoluto divieto di ricevere le remunerazioni del loro servizio nell'interno del cimitero.

Nel caso in cui il personale di vigilanza dovesse intervenire nei confronti di comitive o singoli turisti stranieri per far rispettare le disposizioni vigenti nel cimitero o comunque per dare informazioni sulla disciplina, le guide dovranno prestarsi a tradurre fedelmente nella lingua o nelle lingue parlate dai visitatori quanto viene loro significato dallo stesso personale.

### Art.74

#### (Divieto di ingresso)

L'ingresso nei cimiteri è vietato:

- a) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope;
- b) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente o che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero;

- c) agli autoveicoli ad uso privato, salvo debita autorizzazione del Settore Servizi Cimiteriali competente;
- d) ai veicoli di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta debita autorizzazione;
- e) a persone con labari e bandiere senza l'autorizzazione del Sindaco;
- f) agli animali ad eccezione dei cani che accompagnano i non vedenti.

**Può essere consentito l'ingresso a piccoli animali d'affezione, per non più di 12 giornate all'anno - con esclusione di quelle festive e quelle di grande affluenza -, nelle date e secondo le modalità stabilite dalla Direzione competente.**

#### Art.75

##### (Divieti di comportamento)

Nei cimiteri è vietato ogni atto ed ogni comportamento irriverente. E' del pari vietato:

- a) tenere contegno chiassoso, correre, insudiciare, lasciare immondizie sparse, questuare;
- b) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti;
- c) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- d) calpestare e danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; camminare fuori dei viottoli; sporcare monumenti, fare scritte, segni o macchie sui muri e sulle lapidi od apporvi targhe pubblicitarie;
- e) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti; contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri stessi salvo quanto disposto al successivo comma;
- f) bagnare e rendere scivolosi i pavimenti con cera o con qualsiasi altro mezzo;
- g) accendere candele o moccoli senza l'osservanza delle cautele dirette ad evitare incendi o sgocciolamenti di cera;
- h) fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dalla Direzione competente, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza;
- i) recare comunque pregiudizio a persone e danni alle cose appartenenti al Comune oppure a terzi.;
- j) introdurre ceste, valigie e involucri voluminosi di qualsiasi specie salvo il caso in cui contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e cose irriverenti
- k) l'asportazione di fiori e di nastri.

L'Ispettore o un suo delegato può sempre espellere immediatamente dai cimiteri le persone non rispettose del particolare carattere del luogo sacro.

#### Art.76

##### (Altre attività consentite nel cimitero di Staglieno)

Nei locali destinati all'accoglienza turistica e nel Centro di Restauro Lapideo ubicati nel cimitero di Staglieno, potranno essere consentite attività didattiche attinenti al cimitero stesso, nonché la vendita e la diffusione di materiale scientifico e/o divulgativo e di quant'altro possa occorrere per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico-artistico della necropoli, valorizzando altresì il ruolo turistico anche attraverso visite guidate della necropoli stessa.

Le suddette attività potranno essere esercitate solo se specificamente autorizzate dal Comune e dovranno svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione competente.

Nel medesimo spazio di accoglienza turistica saranno raccolti gli oggetti (fotografie, bronzi, ecc.) in precedenza appartenuti a tombe che siano state oggetto di nuova concessione e che gli organi competenti abbiano valutato di pregio artistico, sempreché gli aventi diritto non scelgano per tali oggetti una diversa sistemazione.

I trasgressori ai divieti sopra indicati saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che dalle trasgressioni stesse derivasse a persone e cose del Comune o di terzi, senza che gli stessi nulla possano pretendere dal Comune ad alcun titolo e/o causa, neppure in caso di infortunio.

#### Art.77

##### (Asportazione materiali per restauro e pulizia)

E' vietato asportare dai cimiteri, anche temporaneamente, qualsiasi oggetto o materiale (decorazioni, marmi, ecc.) per restauro o pulizia, senza la preventiva e formale autorizzazione e senza averne documentato adeguatamente le caratteristiche, anche con foto od altro mezzo ritenuto idoneo dagli Uffici tecnici competenti.

In particolare la documentazione fotografica risulta obbligatoria nel caso di materiali ed oggetti afferenti a reparti o singole sepolture soggette ai vincoli di tutela previsti dal Codice dei Beni Culturali.

Qualsiasi oggetto asportato dovrà essere fatto rientrare nell'ambito dei Cimiteri, entro 3 mesi dalla data di asportazione, salvo ulteriore proroga accordata previa istanza motivata. E' fatta eccezione per le lastre delle tombe a pavimento che dovranno essere ricollocate in loco entro 7 giorni lavorativi dalla rimozione.

Saranno a totale carico del richiedente avente titolo le spese inerenti la messa in sicurezza dei luoghi e delle tombe oggetto di intervento, per l'intero periodo di lavorazione.

Quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, sempreché non si tratti di opere di pregio artistico e storico, o comunque realizzate da oltre cinquant'anni, non si applica nel caso in cui la sepoltura venga integralmente svuotata con conseguente rimozione dei materiali relativi, e purché venga comunicata dagli aventi diritto interessati la destinazione dei materiali stessi.

#### Art.78

##### (Accesso ai disabili)

I disabili che abbiano necessità particolari rispetto all'accesso o alla circolazione nei cimiteri ne informeranno preventivamente il personale del cimitero; in ogni caso, a tutela della loro incolumità, seguiranno il percorso loro consigliato dal personale, conformemente alle disposizioni che di volta in volta verranno date dagli addetti ai cimiteri.

#### Art.79

##### (Vigilanza sui lavori edilizi e di manutenzione ordinaria)

La vigilanza sui lavori di carattere edilizio e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, sugli impianti e sul materiale in genere è esercitata dal personale tecnico degli Uffici competenti previsti dalla struttura di gestione dei cimiteri ovvero da altro Ufficio incaricato.

La rispondenza dei manufatti e delle decorazioni delle sepolture in concessione ai progetti approvati ed alle norme vigenti in materia verrà esercitata dal competente Ufficio Tecnico previsto dalla struttura di gestione dei cimiteri.

#### Art.80

##### (Accertamento di danni)

Per le decorazioni e gli oggetti di ornamento posti sulle tombe la Civica Amministrazione non risponde nei confronti dei concessionari od altri aventi titolo di eventuali sottrazioni, rotture o danneggiamenti causati da ignoti ovvero non oggettivamente riconducibili ad azione della Civica Amministrazione.

CAPO XII  
COMPETENZE IN MATERIA DI SERVIZIO CIMITERIALE  
PERSONALE ADDETTO AI CIVICI CIMITERI

Art.81

(Gestione dei cimiteri)

I Cimiteri sono organicamente attribuiti alla struttura gestionale dei cimiteri con possibile attività svolta anche da altri soggetti eventualmente ad essa deputati.

Concorrono inoltre, nell'esercizio delle specifiche rispettive attribuzioni:

- a) per la vigilanza sanitaria l' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- b) per i lavori di carattere edilizio e la manutenzione straordinaria dei cimiteri le competenti Direzioni Comunali ed altri soggetti individuati per l'erogazione di specifici servizi.

Art.82 ABROGATO

(Competenze del Funzionario Responsabile)

Art.83

(Competenze dell'Ispettore Cimiteriale)

Il servizio affidato ai termini del presente Regolamento alla struttura gestionale dei cimiteri viene espletato nei singoli cimiteri dagli Ispettori addetti e dai loro collaboratori, in attinenza al sistema organizzativo previsto.

L'Ispettore di Area cimiteriale o suo incaricato coordina l'attività operativa quotidiana ed è responsabile della vigilanza interna nei cimiteri di riferimento.

Art. 84

(Competenze del personale cimiteriale)

Sono di competenza del personale operativo dei cimiteri le seguenti attività:

- scarico e ricevimento delle salme dal carro funebre, ricevimento dei resti e delle ceneri e loro trasporto dall'ingresso del cimitero al luogo di destinazione provvisorio o definitivo;
- traslazione delle salme nell'ambito del Cimitero;
- delineaione, scavo e riempimento delle fosse;
- inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri;
- pulizia delle cripte, dei magazzini e degli Uffici del Cimitero, e altri lavori di piccola manutenzione.

Allo stesso personale possono inoltre essere affidati altri lavori di manutenzione degli ambiti cimiteriali.

Detto personale é responsabile dello stato, dell'uso e della conservazione del materiale, degli utensili e degli attrezzi ricevuti in dotazione, deve curare in modo particolare la pulizia della divisa e non può lavorare a torso nudo.

Nell'espletamento del lavoro deve inoltre uniformarsi alle prescrizioni igieniche e di sicurezza previste in materia ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale.

#### Art. 85

##### (Incidenti nell'ambito dei cimiteri)

Nel caso di incidenti comunque occorsi a chicchessia nell'ambito dei cimiteri da cui siano derivati o possano derivare lesioni personali, il personale dopo aver provveduto per l'accompagnamento dell'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, deve procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, richiedendo ove del caso anche l'intervento della Polizia Municipale.

L'intervento della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine deve essere sempre richiesto se trattasi di lesioni derivate da incidente stradale.

I rapporti di cui sopra, da redigersi in duplice copia, devono contenere le indicazioni seguenti:

- 1) tempo e luogo dell'incidente;
- 2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
- 3) generalità dei testimoni;
- 4) descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto, corredata di ogni informazione e particolare utile alla individuazione del fatto occorso, anche con l'eventuale ausilio di documentazione fotografica;
- 5) indicazione dei danni subiti;
- 6) contestazioni fatte verbalmente;

al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testimoni, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché appena possibile il referto del Pronto Soccorso.

Qualora il danneggiato rifiuti l'accompagnamento al Pronto Soccorso dovrà esserne fatta espressa menzione.

#### Art. 86

Per quanto non previsto dal presente capitolo si fa espresso rinvio alle norme di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

CAPO XIII  
LAVORI ESEGUITI NEI CIMITERI DA IMPRESE INCARICATE DA PRIVATI

Art. 87  
(Divieti)

Le ditte e i privati non possono eseguire alcun lavoro nei campi in turno di esumazione e di inumazione fino al termine del turno stesso salvo quanto diversamente stabilito dall' Ispettore cimiteriale per ragioni tecnico funzionali.

Art.88  
(Autorizzazioni)

Per ogni lavoro da eseguirsi nell'ambito dei cimiteri deve essere richiesta la preventiva e formale autorizzazione ai competenti uffici comunali.

Analoga autorizzazione deve essere richiesta per l'apposizione di qualsiasi iscrizione od epigrafe, scritta, emblema o stemma .

Nell'esecuzione dei lavori potrà essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico previo pagamento della somma stabilita dalla tariffa.

## CAPO XIV

### NORME GENERALI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art.89

##### (Infrazioni)

Le infrazioni alle norme igieniche attinenti al servizio di Polizia Mortuaria del presente Regolamento, sono punite ai sensi dell'articolo 344 del T.U. LL.SS. n.1265 del 1934.

Senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie irrogabili e dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, il trasgressore deve desistere immediatamente dal fatto o dall'attività che hanno dato luogo al verbale di accertamento della trasgressione e deve rimuovere, se del caso, lo stato di fatto che integra la trasgressione, eliminandone le conseguenze.

Qualora nel comportamento dei trasgressori sia ravvisabile un fatto costituente reato, il verbale di accertamento della trasgressione sarà inoltrato all'Autorità Giudiziaria unitamente alla denuncia relativa al fatto costituente reato.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la trasgressione accertata abbia arrecato danno al Comune o a terzi.

#### Art.90

##### (Trattamento di dati personali)

Secondo quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. 196/2003, gli Uffici Cimiteriali competenti potranno comunicare a soggetti privati, anche telefonicamente previo accertamento di un ragionevole interesse alla conoscenza, i dati personali, purché non “sensibili” secondo la definizione di cui all'art.20 dello stesso decreto legislativo, dei concessionari delle tombe, nonché l'ubicazione della sepoltura delle salme di cui si forniscano il nome ed il cognome e la data del decesso.

In relazione alla comunicazione dei dati “sensibili” a soggetti privati si applicheranno le norme vigenti in materia.

#### Art.91

##### (Modalità di presentazione delle istanze)

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali, ovvero provvedimenti della Civica Amministrazione nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Sindaco ed essere in regola con le disposizioni in materia di bollo. La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore della Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il richiedente, ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del DPR 445/2000 dovrà dichiarare di avere la piena disponibilità del diritto che fa valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto, e, ove necessario, di poter disporre ad ogni effetto di quella determinata tomba.

E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di comunicare al Settore Servizi Cimiteriali tutte le eventuali variazioni di domicilio.

I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Genova notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione al Settore Servizi Cimiteriali. In caso di mancata comunicazione i suddetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso la sede del Settore competente.

Art. 92

Tutti i precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria ed il disciplinare per l'affido e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sono abrogati.

Art.93

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme nazionali e regionali vigenti.